

Basi legali

<u>Legge sulla formazione professionale (LFPr)</u>	1
<u>Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)</u>	2
<u>Programma quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale</u>	6

Legge sulla formazione professionale LFPr

Art. 45 Requisiti richiesti ai formatori

¹ È formatore chi dispensa la formazione professionale pratica nel quadro della formazione professionale di base.

² I formatori dispongono di una formazione specifica qualificata e di capacità pedagogiche, metodologiche e didattiche adeguate.

³ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi di formazione dei formatori.*

⁴ I Cantoni provvedono alla formazione dei formatori.

(* Ciò corrisponde al piano quadro per responsabili della formazione professionale di base.

Ordinanza sulla formazione professionale OFPr

Capitolo 6: Responsabili della formazione professionale **Sezione 1: Disposizioni generali**

Art. 40 Responsabili della formazione professionale di base
(art. 45 cpv. 3 e art. 46 cpv. 2 LFPr)

¹ Chi svolge un'attività d'insegnamento pratico o scolastico nell'ambito della formazione professionale di base deve disporre di una formazione che soddisfi i requisiti minimi di cui agli articoli 44–47. Questa formazione è comprovata da:

- a. un diploma federale o da un diploma riconosciuto dalla Confederazione;
- b. per i formatori che frequentano un corso di 40 ore, da un attestato di frequenza del corso.

² Chi non soddisfa ancora i requisiti minimi al momento dell'inizio della propria attività ha cinque anni di tempo per conseguire le qualifiche corrispondenti.

³ In merito alle equivalenze disciplinari di singoli responsabili della formazione professionale decide l'autorità cantonale previa consultazione degli operatori della formazione corrispondente.

⁴ Per la formazione dispensata in determinate professioni possono essere fissati requisiti più elevati rispetto a quelli minimi previsti dalla presente ordinanza. Tali requisiti sono definiti nelle corrispondenti ordinanze in materia di formazione.

Art. 41 Docenti attivi nella formazione professionale superiore
(art. 29 cpv. 3 e art. 46 cpv. 2 LFPr)

Il Dipartimento stabilisce i requisiti minimi per i docenti delle scuole specializzate superiori.

Art. 42 Ore di studio

¹ Le ore di studio comprendono i tempi di presenza, il tempo medio richiesto per lo studio individuale, i lavori individuali o di gruppo, altri eventi nell'ambito della rispettiva formazione, i controlli d'apprendimento e le procedure di qualificazione, nonché l'applicazione, nella pratica e nei periodi di pratica accompagnati, delle nozioni apprese.

² Le ore di studio possono essere espresse in unità secondo i sistemi di punti di credito usuali; i resti derivanti dalla conversione sono arrotondati per eccesso.

Art. 43 Perfezionamento
(art. 45 LFPr)

Il perfezionamento dei responsabili della formazione professionale è oggetto dei provvedimenti di sviluppo della qualità ai sensi dell'articolo 8 LFPr.

Sezione 2: Requisiti minimi richiesti per l'insegnamento pratico e scolastico

Art. 44 Formatori attivi in aziende di tirocinio (art. 45 LFPr)

¹ I formatori attivi in aziende di tirocinio devono disporre di:

- a. un attestato federale di capacità nel settore in cui dispensano la formazione o di una qualifica equivalente;
- b. due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione;
- c. una qualifica pedagogico-professionale equivalente a 100 ore di studio.

² Le ore di studio di cui al capoverso 1 lettera c possono essere sostituite da 40 ore di corso. Queste sono comprovate da un attestato di frequentazione del corso.

Art. 45 Altri formatori (art. 45 LFPr)

I formatori attivi in corsi interaziendali e in altri luoghi di formazione equivalenti, nonché in scuole d'arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica devono disporre di:

- a. un diploma della formazione professionale superiore o di una qualifica equivalente nel settore in cui dispensano la formazione;
- b. due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione;
- c. una formazione pedagogico-professionale di:
 1. 600 ore di studio se operano a titolo principale,
 2. 300 ore di studio se operano a titolo accessorio.

Art. 46 Docenti attivi nella formazione scolastica di base e nella preparazione alla maturità professionale (art. 46 LFPr)

¹ I docenti attivi nella formazione scolastica di base e nella preparazione alla maturità professionale devono disporre di un'abilitazione all'insegnamento per il grado secondario II con le seguenti qualifiche:

- a. formazione pedagogico-professionale a livello universitario;
- b. formazione disciplinare convalidata da un diploma di grado terziario;
- c. esperienza aziendale di sei mesi.

² L'abilitazione all'insegnamento di materie professionali specifiche presuppone:

- a. un diploma corrispondente di formazione professionale superiore o di una scuola universitaria;
- b. una formazione pedagogico-professionale di:
 1. 1800 ore di studio in caso di attività principale,
 2. 300 ore di studio in caso di attività accessoria.

³ Per insegnare la cultura generale o materie che richiedono studi a livello universitario sono necessari:

- a. un'abilitazione all'insegnamento nella scuola obbligatoria completata da una qualifica supplementare per l'insegnamento della cultura generale

conformemente al programma d'insegnamento corrispondente nonché una formazione pedagogico-professionale di 300 ore di studio;
b. un'abilitazione all'insegnamento liceale, completata da una formazione pedagogico-professionale di 300 ore di studio; oppure
c. studi corrispondenti di livello universitario completati da una formazione pedagogico-professionale di 1800 ore di studio.

Art. 47 Attività di formazione a titolo accessorio
(art. 45 e 46 LFPr)

¹ Esercitano un'attività di formazione a titolo accessorio le persone che lo fanno in aggiunta alla loro attività professionale nel rispettivo settore d'attività.

² L'attività professionale principale occupa almeno la metà dell'orario di lavoro settimanale.

³ Chi insegna mediamente meno di quattro ore settimanali non è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 45 lettera c e 46 capoverso 2 lettera b numero 2.

Sezione 3: Formazione pedagogico-professionale

Art. 48 Contenuti
(art. 45 e 46 LFPr)

La formazione pedagogico-professionale dei responsabili della formazione professionale si basa sulla situazione del posto di studio e di lavoro. Essa comprende i seguenti aspetti:

- a. formazione professionale e relativo contesto: sistema di formazione professionale, basi legali, offerte di consulenza;
- b. persona in formazione: socializzazione professionale di giovani e adulti in azienda, a scuola e nella società;
- c. insegnamento e apprendimento: pianificazione, svolgimento e valutazione di attività didattiche, supporto e accompagnamento delle persone in formazione nel processo concreto di formazione e apprendimento, valutazione e selezione sulla base dell'insieme delle doti;
- d. applicazione, nell'ambito di programmi di formazione aziendali e di offerte scolastiche, delle nozioni apprese;
- e. comprensione dei ruoli di docente, mantenimento dei contatti con il mondo aziendale e scolastico, pianificazione del proprio perfezionamento;
- f. rapporti con le persone in formazione e collaborazione con i loro rappresentanti legali e con le autorità, le aziende di tirocinio, la scuola professionale e altri luoghi di formazione;
- g. temi generali quali cultura del lavoro, etica, parità dei sessi, salute, multiculturalità, sostenibilità, sicurezza del posto di lavoro.

Art. 49 Programmi quadro d'insegnamento
(art. 45 e 46 LFPr)

¹ L'Ufficio federale emana i programmi quadro d'insegnamento per la qualificazione dei responsabili della formazione professionale. I programmi quadro disciplinano la ripartizione temporale delle parti della formazione, la

composizione dei contenuti e la pratica di approfondimento conformemente alle esigenze poste di volta in volta ai responsabili della formazione professionale.

² L'istituzione competente organizza i cicli di formazione. Questi mettono in relazione la competenza specifica con la competenza operativa pedagogico-professionale.

Sezione 4: Corsi per periti d'esame

Art. 50

(art. 47 LFPr)

In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti per la procedura di qualificazione, l'Ufficio federale provvede all'offerta di corsi per periti d'esame e alle relative convocazioni.

Sezione 5: Riconoscimento federale di diplomi e di attestati di frequenza dei corsi

Art. 51 Competenze e domanda

(art. 45 e 46 LFPr)

¹ Sul riconoscimento federale di diplomi e di attestati di frequentazione dei corsi relativi a cicli di formazione per responsabili della formazione professionale di base decidono:

- a. i Cantoni, se si tratta di cicli di formazione per formatori in aziende di tirocinio, ad eccezione dei cicli di formazione su scala nazionale;
- b. l'Ufficio federale, se si tratta di cicli di formazione su scala nazionale per formatori in aziende di tirocinio o di altri cicli di formazione.

² La domanda di riconoscimento deve essere accompagnata da una documentazione che indichi:

- a. l'offerta di prestazioni;
- b. la qualifica dei docenti;
- c. il finanziamento;
- d. lo sviluppo della qualità.

Programma quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale

Procedura di qualificazione (Capitolo 3.5.4)

Nelle procedure di qualificazione gli studenti danno prova del raggiungimento degli standard richiesti e del livello raggiunto. Sono possibili le seguenti forme:

- esami tradizionali scritti e orali (per es. risposta a domande e discussione di esempi concreti);
- documentazione (per es. tesine semestrali o finali, portfolio, ecc.);
- applicazione di strumenti esistenti (per es. carta della qualità, strumento di autovalutazione della qualità per le aziende);
- attività (per es. lezioni di prova in contesto scolastico o aziendale, relazioni).

I criteri impiegati durante la procedura di qualificazione devono essere oggettivi e trasparenti come sempre nella formazione professionale e garantire le pari opportunità (cfr. art. 34 LFPr).